Data

30-03-2018

Pagina Foglio

1/2

CREDITI FORMATIVI INGEGNERI 2018: OTTENERE I CFP IN CONVEGNI, FIERE, CONGRESSI E DIMOSTRAZIONI TECNI

Cfp convegni, congressi, fiere e dimostrazioni tecniche

Il 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il testo unico (scarica qui il documento integrale) del **Consiglio** Nazionale Ingegneri, che disciplina il "regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e sostituisce le disposizioni emanate in precedenza - in particolare la circolare n.722 27 aprile 2016 - in merito al conseguimento di Cfp (crediti formativi professionali).

In questo articolo vediamo come il **Consiglio Nazionale Ingegneri** si esprime in merito al conseguimento di crediti formativi professionali nell'ambito di convegni, fiere, congressi e dimostrazioni tecniche.

Crediti formativi ingegneri in convegni e fiere

Convegni e conferenze sono incontri di divulgazione su tematiche attuali di interesse collettivo. Sono da identificare con precisione le parti adibite ad attività formativa. I crediti formativi professionali saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti (1 ora = 1 Cfp, per un massimo di 3 Cfp/evento). I Cfp sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata del convegno/conferenza e non possono superare i 9 Cfp/anno. Non è previsto un numero massimo di partecipanti. I CV dei relatori non sono obbligatori.

Leggi anche

Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere i Cfp con corsi di formazione e seminari Ingegneria Robotica e dell'Automazione: dove e cosa studiare in Italia, sbocchi lavorativi Eventi di formazione svolti in manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche, sono sempre considerati convegni. È vietato organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti. Per la partecipazione a più convegni promossi all'interno della medesima manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 Cfp/giorno. Qualora l'evento formativo sia organizzato da un Provider, la richiesta di riconoscimento dell'evento deve essere inoltrata obbligatoriamente al Consiglio Nazionale Ingegneri.

Possono rilasciare Cfp anche soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, previo invio al Consiglio Nazionale Ingegneri, con almeno 30 giorni di anticipo sull'inizio dell'evento, di conforme richiesta di riconoscimento.

Crediti formativi ingegneri e congressi

In caso di congressi nazionali o internazionali o di eventi nazionali di grande rilevanza per il settore, possono rilasciare Cfp anche soggetti organizzatori non preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale Ingegneri ai sensi dell'art. 7 del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. La richiesta deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale Ingegneri con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'evento.

Crediti formativi ingegneri e dimostrazioni tecniche

Le dimostrazioni tecniche sono presentazioni, classificabili come convegni, di soluzioni tecnico-tecnologiche innovative riguardanti prodotti o servizi, organizzati da aziende produttrici o da rivenditori.

Il riconoscimento di Cfp è così regolamentato: 1 credito formativo professionale = 1 ora evento; massimo 2 Cfp per singolo evento. È vietato lo svolgimento di dimostrazioni tecniche nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre.

Le aziende interessate devono chiedere accreditamento al Consiglio Nazionale Ingegneri per l'organizzazione di tali eventi in appositi ambiti tecnologici. L'autorizzazione riguarda solo gli eventi sopra descritti e non è assimilabile all'autorizzazione di cui all'art. 7 del

INGEGNERI.INFO (WEB)	Data 30-03-2018 Pagina Foglio 2/2
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Il riconoscimento dei Cfp è effettuato esclusivamente dal CNI; ad autorizzazione ottenuta, i Cfp sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.	